



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provinciadi Fermo

COPIA DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

(AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI)

NUMERO 51 DEL 01-04-20

OGGETTO:

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONI SPESA DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE". PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DATO ATTO della situazione di emergenza a livello nazionale connessa con la diffusione del virus Covid-19.

ATTESO che sono in vigore le numerose misure urgenti emanate dal Governo dal mese di febbraio ad oggi, rivolte al contenimento ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 inerente la composizione del Fondo di solidarietà per l'anno 2020.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con la quale, per la finalità di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica dal virus Covid-19 mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, dispone quanto di seguito riportato:

Art. 1, comma 1: "In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, (...), con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 389.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare."

Art. 2, comma 4: "Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, (...), ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;*
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.*

Art. 2, comma 6: "L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico."

RILEVATO che la richiamata ordinanza n. 658 assegna al Comune di Servigliano, in base ai criteri di riparto delle risorse indicati all'art. 2, comma 1, la somma di complessivi € 16.988,67.

ATTESO dunque che questo ente dispone della predetta somma di € 16.988,67 al fine di poter ottemperare alla finalità dell'ordinanza n. 658/2020.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale – come previsto all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 658 - è stata adottata apposita variazione al bilancio provvisorio 2020/2022, annualità 2020, con conseguente variazione al P.R.O. già approvato con deliberazione di G.C. n. 81/2019, al fine di poter attivare le procedure amministrative per l'attuazione delle spese urgenti previste.

RILEVATA la necessità di accertare l'entrata di € 16.988,67 e di impegnare la relativa spesa a carico del Bilancio provvisorio 2020, con imputazione ai capitoli di entrata 76/1 e di uscita 1883/0.

RILEVATA l'urgente necessità di provvedere per la concreta attuazione della spesa derivante dal fondo di solidarietà comunale.

EVIDENZIATE da un lato l'ampia discrezionalità concessa dall'ordinanza n. 658/2020 ai Comuni in ordine alla scelta applicativa (acquisizione di buoni spesa o acquisto diretto di generi alimentari), da un lato la deroga – per l'attuazione della spesa derivante – al Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO, date le piccole dimensioni del Comune di Servigliano, che in alternativa all'acquisto di buoni spesa, pur in deroga al Codice degli Appalti, è possibile procedere mediante emissione diretta di buoni spesa, perché questa modalità (pur non essendo espressamente prevista dall'ordinanza 658/2020) consente con celerità e semplicità, e comunque in maniera legittima, di consegnare alla popolazione destinataria lo strumento di acquisto di cui trattasi, e quindi di raggiungere l'obiettivo dell'ordinanza in maniera effettiva e tempestiva.

VALUTATO che il buono spesa, sotto il profilo fiscale, deve essere accettato dall'esercizio commerciale come corrispettivo di una cessione di beni, e si configura come un voucher multiuso ai sensi dell'art. 6-quater del DPR 633/1972.

EVIDENZIATO che l'acquisto dei generi alimentari verrà effettuato direttamente dal soggetto beneficiario del buono spesa, mentre il Comune rimborserà il buono spesa direttamente all'esercente ove il buono viene usufruito, attraverso presentazione di fattura elettronica corredata della documentazione giustificativa.

ATTESA pertanto la necessità di assumere impegno di spesa di complessivi € 16.988,67 per il pagamento delle fatture che saranno presentate dagli esercenti convenzionati.

PRECISATO che tale impegno di spesa non è soggetto alle norme del Codice degli Appalti così come espressamente previsto dall'ordinanza n. 658/2020, e pertanto non comporta l'accertamento della regolarità contributiva e l'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione del CIG e del CUP, richiesta del conto corrente dedicato).

VISTO inoltre che l'ordinanza 658/2020 demanda l'individuazione della platea dei beneficiari all'Ufficio Servizi Sociali dell'ente, senza dettare ulteriori indicazioni in merito alle modalità concrete di individuazione.

RAVVISATO che la finalità dell'ordinanza nel consentire discrezionalità all'ente locale – il più vicino ai bisogni della popolazione – sia quella di poter individuare i cittadini ritenuti maggiormente bisognosi, invece che con rigide procedure, con modalità più snelle e soprattutto calate sulla realtà concreta, di cui ogni singolo comune, a contatto con i bisogni dei cittadini, conosce.

VISTO l'allegato avviso pubblico mediante il quale rendere nota ai cittadini la possibilità di presentare domanda per l'assegnazione dei buoni spesa di solidarietà alimentare, con altresì i relativi requisiti, i termini di scadenza e le modalità di riparto.

VISTI altresì lo schema di domanda e l'elenco delle attività alimentari che si sono rese disponibili – a seguito di intesa per le vie brevi con l'Amministrazione comunale - ad attuare l'intervento solidaristico cedendo ai cittadini i generi alimentari dietro presentazione dei buoni spesa.

VISTO infine lo schema di convenzione da sottoscrivere con le predette attività.

DATO ATTO che le modalità di individuazione dei nuclei familiari che saranno assegnatari dei buoni, le modalità di erogazione, i tagli dei buoni, gli importi assegnabili in funzione dei componenti il nucleo familiare, e quanto altro di carattere operativo per l'ufficio Servizi Sociali saranno disciplinati con apposito atto organizzatorio interno.

VISTO il Decreto-Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, il quale all'art. 107, comma 2, ha differito al 31 maggio 2020 il termine (già differito dai precedenti decreti ministeriali) per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del TUEL a mente del quale l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno.

ATTESO che in forza della suddetta norma di legge, in vigore dal 17.03.2020, è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000.

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in particolare il punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

RILEVATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 5 dell'art. 163 suddetto, l'ente può impegnare - tra l'altro - oltre i limiti dei dodicesimi le spese correnti non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, come la spesa in esame, che tra l'altro risulta indispensabile ed indifferibile per le ragioni evidenziate in premessa.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso.

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

VISTO l'articolo 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

DATO INOLTRE ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

VISTO il decreto del Sindaco n. 12/2019, con il quale sono state conferite alla sottoscritta i compiti e le funzioni, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, riconducibili al Settore Affari Istituzionali e Generali.

D E T E R M I N A

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di accertare ed incassare con imputazione al capitolo 76/1 del Bilancio provvisorio 2020 l'entrata di € 16.988,67 trasferita al Comune di Servigliano per effetto dell'ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Di impegnare con imputazione al capitolo 1883/0 del Bilancio provvisorio 2020 l'entrata di € 16.988,67 in favore delle attività alimentari convenzionate con il Comune per la cessione ai cittadini di generi alimentari dietro presentazione dei "buoni spesa di solidarietà alimentare", nella misura delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza come di seguito indicato:

Soggetto creditore	Descrizione	CIG	Cap.	Codice bilancio	Importo IVA compresa
Attività aderenti	Rimborso buoni spesa solidarietà alimentare di cui all'ordinanza n. 658/2020 Protezione Civile	Non richiesto (fattispecie espressamente esclusa dal Codice dei Contratti)	1883/3	12.05-1.04.02.02.999	€ 16.988,67

Di provvedere all'emissione diretta dei buoni spesa, dando atto che l'acquisto dei generi alimentari verrà effettuato direttamente dal soggetto beneficiario del buono spesa, mentre il Comune rimborserà il buono spesa direttamente all' esercente ove il buono viene usufruito, attraverso presentazione di fattura elettronica corredata della documentazione giustificativa.

Di APPROVARE la seguente documentazione:

- avviso pubblico mediante il quale rendere nota ai cittadini la possibilità di presentare domanda per l'assegnazione dei buoni spesa di solidarietà alimentare, con altresì i relativi requisiti, i termini di scadenza e le modalità di riparto;
 - schema di domanda
 - elenco delle attività alimentari che si sono rese disponibili – a seguito di intesa per le vie brevi con l'Amministrazione comunale - ad attuare l'intervento solidaristico cedendo ai cittadini i generi alimentari dietro presentazione dei buoni spesa;
 - lo schema di convenzione da sottoscrivere con le predette attività,
- dando atto che le modalità di individuazione dei nuclei famigliari che saranno assegnatari dei buoni, le modalità di erogazione, i tagli dei buoni, gli importi assegnabili in funzione dei

componenti il nucleo familiare, e quanto altro di carattere operativo per l'ufficio Servizi Sociali saranno disciplinati con apposito atto organizzatorio interno.

Di DARE ANCORA ATTO che

- alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, con successivo provvedimento, previa presentazione di regolare documento contabile;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;
- che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

LA PRESENTE determinazione sarà:

- trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile, di cui all'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.
- inserita nella raccolta di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AVVERSO la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

A NORMA dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Lucia Malaspina – Responsabile del 1^ Settore.

IL PRESENTE provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Lucia Malaspina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

Servigliano li 01-04-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ROSSI DANIELA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 01-04-2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

CAP. N..... RESIDUI [] / COMPETENZA []

IMPEGNO N.

LIQUIDAZIONE N.

MANDATO N. DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa nel link Albo Pretorio On Line del sito web istituzionale di questo Comune (elenco di pubblicazione n. 130) per quindici giorni consecutivi dal 07-04-2021 al 22-04-2021.

Dalla Residenza Comunale, li 23-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cesetti Segretario